



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*
GABINETTO DEL MINISTRO

M_INF-GABINETTO
Ufficio Diretta Collaborazione Ministro
OCS
REGISTRO UFFICIALE
Prot: 0047840-23/11/2010-U'SCIITA

Segreteria Nazionale

FILT-CGIL

SUA SEDE

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 12 giugno 1990, n° 146 come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n° 83, si trasmette a codesta organizzazione sindacale l'allegata ordinanza ministeriale n. 174T.

d'ordine del Sig. Ministro
IL CAPO DI GABINETTO
Cons. Claudio IAFOLLA

Ordinanza n. 174 T

M_INF-GABINETTO
 Uffici Diretta Collaborazione Ministro
 OCS

REG. DECRETI
 Prot. 0006882-23/11/2010-
 REGISTRAZIONE

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
 per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO che con nota del 18 ottobre 2010 la Segreteria Nazionale della O.S. USB Lavoro Privato ha proclamato uno sciopero degli Assistenti di volo della Società Meridiana Fly su tutti i voli in partenza dal territorio nazionale, per il giorno 26 novembre 2010, della durata di 24 ore, dalle ore 00.01 alle ore 23.59;

VISTO che con nota del 22 ottobre 2010 la Segreteria Nazionale della O.S. FILT-CGIL e le Associazioni Professionali AVIA e IPA hanno indetto uno sciopero del Personale Navigante Piloti e Assistenti di volo del Gruppo Alitalia CAI - Air One in servizio in tutte le basi e su tutti i voli in partenza dagli scali nazionali, per il giorno 26 novembre 2010, della durata di 24 ore, dalle ore 00.01 alle ore 23.59;

VISTO che con nota del 26 ottobre 2010 la R.S.A. FILT-CGIL ha proclamato uno sciopero di tutto il Personale Navigante di Cabina della Società Meridiana Fly in servizio su tutte le basi, per il giorno 26 novembre 2010, della durata di 24 ore, dalle ore 00.01 alle ore 23.59;

VISTO che con nota del 2 novembre 2010 le RR.SS.AA. ANPAV, ULTRASPORTI, FIT-CISL, hanno proclamato uno sciopero del Personale Navigante di Cabina della Società Meridiana Fly su tutti i voli in partenza dal territorio nazionale, per il giorno 26 novembre 2010, della durata di 24 ore, dalle ore 00.01 alle ore 23.59;

VISTO che con nota del 4 novembre 2010 la Segreteria Nazionale della O.S. ULTRASPORTI ha proclamato uno sciopero dei Piloti della Società Meridiana Fly per il giorno 26 novembre 2010, della durata di 24 ore, dalle ore 00.01 alle ore 23.59;

VISTO che con nota dell'8 novembre 2010 l'Associazione Professionale UNIONE PILOTI ha proclamato uno sciopero dei Piloti della Società Meridiana Fly per il giorno 26 novembre 2010, della durata di 24 ore, dalle ore 00.01 alle ore 23.59;

PREMESSO che la trasposizione dei criteri legislativi di regolazione del conflitto è avvenuta, con riferimento al settore del Trasporto Aereo, attraverso l'intervento della Commissione di Garanzia con la Delibera n. 01/92 del 19 luglio 2001, il cui campo di applicazione include sia personale addetto a servizi direttamente connessi al volo, sia personale addetto a servizi strumentali legati alla funzionalità ed alla sicurezza del trasporto da nessi di strumentalità di variabile intensità;

PREMESSO che l'art. 16 della Regolamentazione sopraccitata statuisce che "le azioni di sciopero proclamate da diversi soggetti sindacali, che incidono effettivamente sullo stesso servizio finale (trasporto aereo) e sullo stesso bacino di utenza (art. 14), devono essere distanziate tra di loro da un intervallo minimo di 10 giorni liberi";

PRESO ATTO che la Commissione di Garanzia, con delibera interpretativa del 14 giugno 2006, integrata con delibera del 5 luglio 2006, ha precisato che il suddetto art. 16 non vieta la

Ordinanza n. 174 T

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri

concentrazione degli scioperi nella medesima giornata riservandosi, in via di eccezione, di non consentirla in presenza di un prevedibile grave pregiudizio dei diritti degli utenti;

PRESO ALTRESI' ATTO che il Garante, con delibera di indirizzo datata 19 marzo 2010, ha espresso l'avviso che la concentrazione di azioni di sciopero del settore del Trasporto Aereo possa essere consentita qualora sussista la presenza di servizi minimi ed alternativi nell'ambito dello stesso servizio del trasporto passeggeri;

PREMESSO che il procedimento di cui all'art. 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, così come riformato dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, risulta invocabile al momento dell'"interruzione" o dell'"alterazione del funzionamento" del servizio pubblico, e non più al raggiungimento della totale paralisi dovuta al "mancato funzionamento" dei servizi interessati dal conflitto così come previsto nel testo originario;

RITENUTO in linea generale che l'addensamento di astensioni collettive dal lavoro, seppur coincidenti nelle modalità di espletamento, ne estende ineluttabilmente gli effetti pregiudizievoli, così da determinare una lesione del diritto del cittadino alla libera circolazione correlata al livello di rappresentatività sindacale dei distinti attori;

RILEVATA una situazione assolutamente eccezionale dovuta alle potenziali condizioni di estremo disagio e di grave pregiudizio per lo stesso bacino di utenza leso nel suo diritto alla mobilità da un addensamento di scioperi in un'area di servizi come il trasporto passeggeri, essenziale ai fini del funzionamento del servizio finale di trasporto aereo;

PROSPETTATO, in ragione del bacino di iscritti alle Organizzazioni ed Associazioni promotrici degli scioperi in parola, un prevedibile ampio consenso ad un contrasto di particolare risalto in quelle articolazioni di settore incidenti in maggior misura sulla funzionalità del servizio pubblico essenziale, e perciò idoneo a fondare un'azione collettiva gravemente pregiudizievole per la circolazione su tutto il territorio nazionale;

STIMATO che l'articolazione oraria dei conflitti in premessa concorre alla gravità del *periculum* derivante dalla paventata cancellazione di un numero considerevole di voli Alitalia CAI e Meridiana Fly schedati nei vari scali nazionali, con prevedibili pesanti ripercussioni principalmente sul sistema di offerta del servizio pubblico di trasporto aereo nell'ambito del mercato "domestico", e tale da provocare un disorientamento generale degli utenti, a cui tra l'altro sarà preclusa la possibilità di riprotezione in giornata;

VALUTATA la concreta possibilità di una eccessiva penalizzazione per i cittadini utenti di quei collegamenti ad alta frequenza non assicurati da altre Compagnie, ovvero di rotte aggiudicate al vettore Alitalia CAI e Meridiana Fly e riservate, attraverso lo strumento legislativo della Continuità Territoriale, ai residenti e/o nati in territori geograficamente svantaggiati;

Ordinanza n. 174 T

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO che siffatte criticità rendono imprescindibili le prestazioni di un vettore qualora non si registri la presenza di altri operatori sul medesimo collegamento aereo, ovvero nelle situazioni in cui aeromobili di altre Compagnie volino al massimo della capacità, con conseguenti prevedibili condizioni di estremo disagio e di grave pregiudizio per il diritto alla libera circolazione;

VALUTATO di conseguenza il reale rischio di accentuare per la giornata del 26 novembre p.v. un profondo stato di esasperazione, accrescendo l'impatto negativo *in primis* sui cittadini fruitori del trasporto aereo a cui di fatto risulta preclusa la possibilità di usufruire di mezzi di trasporto alternativi se non attraverso modalità di spostamento difficilmente compatibili con una mobilità di tipo pendolare di lavoratori propria delle giornate feriali;

TENUTO CONTO che il minor sacrificio del diritto inalienabile alla mobilità nel territorio nazionale dei cittadini utenti di collegamenti di prevalente rilevanza sociale, rappresenta un punto essenziale nella valutazione delle misure da adottare per garantire, laddove sia necessario, l'equo contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero ed il godimento dei diritti fondamentali della collettività costituzionalmente garantiti;

CONSIDERATA la particolare condizione di emergenza in cui versa tuttora la viabilità su tutto il territorio nazionale, a causa della eccezionale situazione meteorologica;

TENUTO CONTO dei gravissimi disagi che sta tuttora subendo la collettività nell'ambito dell'intero comparto del trasporto pubblico, a causa della straordinaria ondata di maltempo che sta interessando l'intera Penisola, con danni di entità tali da aver già posto in essere la procedura per la dichiarazione dello stato di emergenza per territori nelle Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Calabria e Campania;

RITENUTO che, in un tale eccezionale contesto, gli effetti negativi delle astensioni in premessa accentueranno una situazione di per sé già gravemente pregiudizievole in un periodo prevedibilmente caratterizzato da pesanti disagi alla circolazione, con conseguente eccessiva penalizzazione per tutti quei cittadini possibili utenti dei collegamenti con i siti maggiormente colpiti dai richiamati fenomeni atmosferici;

VALUTATA pertanto l'esistenza di un fondato pericolo di pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, che potrebbe essere cagionato dalla prolungata alterazione dell'operatività di vettori aerei che erogano servizi pubblici di trasporto alternativi in molteplici collegamenti non adeguatamente supportati dalla modalità di trasporto su ferro, con effetti che potrebbero acuitizzarsi per la eccezionale condizione di maltempo sopraccitata, evento quest'ultimo presumibilmente nel novero delle situazioni previste all'art. 11 della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo;

Ordinanza n. 174 T

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri

RITENUTO, pertanto, opportuno intervenire ai sensi dell'art. 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, al fine di attenuare i disagi agli utenti dei trasporti per la giornata del 26 novembre p.v.;

DATO ATTO che per le susposte motivazioni il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha rivolto alle Organizzazioni Sindacali ed Associazioni Professionali ANPAV, AVIA, FILT-CGIL, FIT-CISL, IPA, ULTRASPORTI, UNIONE PILOTI e USB Lavoro Privato, formale invito ad attuare misure indispensabili a scongiurare il *periculum* prospettato;

PRESO ATTO che solamente l'Associazione Professionale UNIONE PILOTI ha accolto l'invito del Ministero, comunicando il differimento ad altra data dello sciopero dei Piloti della Società Meridiana Fly previsto per il giorno 26 novembre 2010;

DATO ATTO che il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha convocato le Parti interessate ai fini dell'espletamento, nella giornata del 23 novembre 2010, del tentativo di conciliazione, come disposto dall'art. 8, comma 1, della legge sopra richiamata;

CONSIDERATA la persistenza di una situazione di disagio che risulterebbe oltremodo aggravata e tale da produrre conseguenze negative in ordine al funzionamento dei servizi interessati;

CONSIDERATO che il rispetto dei presupposti di legge di per sé impone che il provvedimento finale permetta di scongiurare il pregiudizio grave ai diritti della persona, senza ledere il diritto allo sciopero oltre la misura necessaria per il raggiungimento di tal fine;

RILEVATO, nell'ambito dei conflitti in esame, che l'atto di proclamazione della O.S. USB Lavoro Privato è stato trasmesso con precedenza alle Autorità competenti;

VALUTATO che, in base alle considerazioni che precedono, si rende necessario ed urgente, allo scopo di evitare un pregiudizio grave ed irreparabile al diritto di libera circolazione costituzionalmente garantito, un intervento governativo ai sensi dell'art. 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;

In attuazione dell'art. 8, della legge 12 giugno 1990, n. 146, modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, e degli accordi in vigore

ORDINA

1. E' ridotto ad 8 ore, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 del giorno 26 novembre 2010, il seguente sciopero:
 - sciopero degli Assistenti di volo della Società Meridiana Fly su tutti i voli in partenza dal territorio nazionale, per il giorno 26 novembre 2010, della durata di 24 ore, dalle ore 00.01 alle ore 23.59, indetto dalla O.S. USB Lavoro Privato.

Ordinanza n. 174 T

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri

Sono differiti ad altra data i seguenti scioperi:

- sciopero del Personale Navigante Piloti e Assistenti di volo del Gruppo Alitalia CAI – Air One in servizio in tutte le basi e su tutti i voli in partenza dagli scali nazionali, per il giorno 26 novembre 2010, della durata di 24 ore, dalle ore 00.01 alle ore 23.59, indetto dalla O.S. FILT-CGIL e dalle AA.PP. AVIA e IPA;
 - sciopero di tutto il Personale Navigante di Cabina della Società Meridiana Fly in servizio su tutte le basi, per il giorno 26 novembre 2010, della durata di 24 ore, dalle ore 00.01 alle ore 23.59, indetto dalla R.S.A. FILT-CGIL;
 - sciopero del Personale Navigante di Cabina della Società Meridiana Fly su tutti i voli in partenza dal territorio nazionale, per il giorno 26 novembre 2010, della durata di 24 ore, dalle ore 00.01 alle ore 23.59, indetto dalle RR.SS.AA. ANPAV, ULTRASPORTI, FIT-CISL;
 - sciopero dei Piloti della Società Meridiana Fly per il giorno 26 novembre 2010, della durata di 24 ore, dalle ore 00.01 alle ore 23.59, indetto dalla O.S. ULTRASPORTI.
2. I dipendenti interessati sono tenuti, in attuazione di quanto ordinato nel precedente punto 1) ad effettuare tutte le prestazioni lavorative previste dai propri turni di servizio.
 3. La presente ordinanza viene portata a conoscenza:
 - delle Segreterie Nazionali delle OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, ULTRASPORTI, USB Lavoro Privato, e delle AA.PP. ANPAV, AVIA e IPA;
 - del Gruppo Alitalia CAI – Air One;
 - della Società Meridiana Fly, ed a cura della stessa dovrà essere trasmessa alle RR.SS.AA. FILT-CGIL, FIT-CISL, ULTRASPORTI, ANPAV;
 - dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile.
 4. La presente ordinanza dovrà essere portata a conoscenza dei lavoratori a cura degli Enti e delle Aziende erogatrici dei servizi di cui al precedente punto 3) mediante affissione nei luoghi di lavoro, come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 12 giugno 1990, n. 146 modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.
 5. A cura degli Enti e delle Aziende erogatrici dei servizi di cui al precedente punto 3) dovrà essere data notizia al pubblico della presente ordinanza anche attraverso gli organi di informazione.
 6. In caso di inottemperanza alle disposizioni della presente ordinanza saranno applicate ai prestatori di lavoro, alle organizzazioni dei lavoratori e ai preposti al settore nell'ambito degli Enti e delle Aziende erogatrici dei servizi, le sanzioni amministrative previste dall'art. 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146 modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.

Ordinanza n. 174 T

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri

A cura degli Enti e delle Aziende erogatrici dei servizi di cui al precedente punto 3) dovranno essere comunicati, entro trenta giorni dalla presente ordinanza, i nominativi dei dipendenti che eventualmente non abbiano rispettato le disposizioni di cui al precedente punto 2).

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Roma, 23 NOV. 2010